

Codice Etico
Centro di Coordinamento RAEE
Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Consorziati con Delibera del 04 giugno 2024

INDICE

1. Premessa
2. Destinatari
3. Scopo
4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento virtuosi
5. Documentazione del CdC - Utilizzo
6. Immagine del CdC
7. Rapporti con i dipendenti, collaboratori e consulenti esterni
8. Rapporti con i Sistemi Collettivi
9. Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed il Comitato di vigilanza e Controllo
10. Tutela della privacy ed informazioni riservate
11. Organismo di Vigilanza
12. Entrata in vigore

1. Premessa

Il Centro di Coordinamento RAEE (di seguito, per brevità, “**CdC**”) ed i Sistemi Collettivi dei Produttori di AEE che lo compongono (di seguito, per brevità, “**Sistemi Collettivi**”) hanno offerto un contributo determinante all’atteso avvio del “sistema RAEE” in Italia. In quest’ottica, il CdC ed i Sistemi Collettivi ritengono elemento sostanziale e fondamentale del proprio ruolo anche il dovere di affinare il funzionamento del sistema RAEE e di sviluppare, accrescere e preservare l’importanza e la reputazione di tale sistema nel suo complesso, dal CdC ai Sistemi Collettivi, in Italia; ciò considerato, ritengono imprescindibile da tale ruolo la necessità di stabilire, e contestualmente impegnarsi ad attuare ed a far attuare a tutti i soggetti destinatari del presente Codice Etico (di seguito, per brevità, “**Destinatari**”, come definiti all’articolo 2 che segue) per quanto di competenza, modelli di comportamento ispirati ai principii quali legalità, eticità, integrità, imparzialità, professionalità. Pertanto i Destinatari debbono impegnarsi al più scrupoloso rispetto del Codice Etico, dei suoi principii ispiratori e comunque di tutte le normative applicabili, dovendo specificamente far sì che gli stessi siano rispettati da parte dei soggetti sui quali abbiano influenza diretta o indiretta e per quanto di competenza. In tal senso i Destinatari dovranno obbligarsi altresì a sottoporsi al giudizio dei competenti organi per la valutazione dei comportamenti da essi posti in essere che fossero ritenuti in contrasto con i principii qui di seguito enunciati, accettandone le relative decisioni.

2. Destinatari

Le disposizioni del presente Codice Etico si applicano al CdC, ai suoi organi e ai suoi componenti, siano essi dirigenti, dipendenti collaboratori e consulenti, anche esterni, nonché ai Sistemi Collettivi limitatamente agli organi muniti di rappresentanza. Il presente Codice Etico, così come le eventuali modifiche al medesimo, sarà pubblicato sul sito del CdC (www.cd craee.it) in modo da renderlo noto a tutti i Destinatari e affinché siano adottate tutte le iniziative necessarie o anche solo opportune al fine di assicurarne il rispetto da parte di ciascuno dei Destinatari.

3. Scopo

Il Codice Etico indica i principi, i valori guida ed i modelli di comportamento ai quali i Destinatari devono uniformare la propria condotta al fine di assicurare il corretto perseguimento degli scopi istituzionali del CdC.

4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento virtuosi

Nell'espletamento dei propri compiti, il CdC, i Sistemi Collettivi ed i Destinatari hanno l'obbligo di ispirarsi e tendere nello svolgimento della propria attività ai principi etici di seguito indicati, che costituiscono norme fondamentali del presente Codice Etico:

a) Rispetto della legge, onestà e correttezza

I Destinatari si impegnano a svolgere la propria attività nel pieno e totale rispetto della legge e con onestà, correttezza e lealtà.

Nessun comportamento contrario alla legge posto in essere da alcuno dei Destinatari, anche se astrattamente motivato dal perseguimento di un interesse riconducibile al CdC, ai Sistemi Collettivi e/o ai Destinatari, sarà considerato giustificato.

b) Gestione trasparente

Il CdC è organismo privo di scopo di lucro per finalità istituzionale.

I Sistemi Collettivi si impegnano ad una gestione economico finanziaria ispirata ai principi di trasparenza e conforme al concreto perseguimento delle finalità di cui alla normativa in materia di RAEE.

c) Diligenza ed accuratezza nell'esecuzione delle attività

Il CdC ed i Sistemi Collettivi considerano di fondamentale importanza la fornitura di un servizio ad elevato livello qualitativo; i Destinatari, pertanto, devono tendere all'eccellenza qualitativa.

d) Rispetto delle decisioni

I Sistemi Collettivi si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dalle deliberazioni approvate e/o previsti dagli accordi approvati e sottoscritti dal CdC con terzi in loro nome e conto, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia di RAEE.

e) Imparzialità

Il CdC considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale sia nelle relazioni con i Sistemi Collettivi, sia nelle relazioni esterne.

f) Rispetto dell'individuo e dei suoi valori

Il CdC e i Sistemi Collettivi considerano l'individuo, i suoi valori ed i suoi diritti quali valori fondamentali.

I Destinatari sono tenuti in occasione di qualunque interazione con altri soggetti a tenere comportamenti contraddistinti dal massimo rispetto della persona, della sua individualità e dei suoi diritti.

g) Rispetto dell'ambiente

I principi di rispetto dell'ambiente e di tutela della salute della sicurezza degli individui devono ispirare ogni azione e decisione del CdC e dei Sistemi Collettivi, nonché tutti gli adempimenti dei Destinatari.

h) Garanzie di comuni omogenee ed uniformi condizioni operative

Il CdC per espressa disposizione di legge ha *inter alia* la specifica finalità di ottimizzare le attività di competenza dei Sistemi Collettivi a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. In tal senso, i Destinatari dovranno attenersi alle normative approvate dal CdC nell'espletamento delle rispettive attività e, comunque, anche in assenza di normative specifiche, conformarsi a tali specifici fini di legge.

i) Trasparenza e correttezza delle informazioni

E' fatto obbligo ai Sistemi Collettivi fornire al CdC – con esattezza, completezza, veridicità e puntualità - tutte le indicazioni e/o informazioni atte alla corretta attività del CdC stesso.

Ciascun Sistema Collettivo fornirà – su istanza da parte di altro Sistema Collettivo cui un produttore di AEE abbia richiesto di associarsi – attestazione scritta dell'adempimento ovvero del mancato adempimento da parte di tale produttore di AEE agli obblighi economici nascenti dalla sua precedente appartenenza al Sistema Collettivo richiesto.

1. In ogni caso di perdita da parte di un Produttore di AEE della qualità di aderente ad un Sistema Collettivo, quest'ultimo avrà cura di darne comunicazione al Comitato di Vigilanza e Controllo e al CdC.

5. Documentazione del CdC - Utilizzo

La documentazione prodotta dal CdC per i suoi propri fini potrà essere utilizzata dai Sistemi Collettivi previa autorizzazione del CdC e citazione della fonte.

6. Immagine del CdC

I Destinatari, consapevoli del ruolo che l'intero sistema RAEE è chiamato a rivestire anche nell'interesse della collettività e del fatto che eventuali inosservanze del presente Codice Etico potrebbero avere conseguenze anche nei confronti del CdC quale rappresentante ultimo dell'intero sistema RAEE, terranno comportamenti tali da non danneggiare, screditare o altrimenti compromettere l'immagine del CdC.

7. Rapporti con i dipendenti, collaboratori e consulenti esterni

Il CdC ed i Sistemi Collettivi si impegnano a diffondere e valorizzare presso i propri dipendenti, collaboratori e consulenti i principi del rispetto della natura e dell'ambiente.

Per quanto concerne i rapporti con i dipendenti, collaboratori e consulenti esterni, il CdC ed i Sistemi Collettivi si ispirano ai seguenti principi:

a) Valorizzazione professionale: selezione ed avanzamento

Il CdC ed i Sistemi Collettivi considerano merito, competenza professionale, onestà, correttezza e professionalità criteri privilegiati per l'adozione di ogni decisione concernente il rapporto lavorativo con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, nonché per la selezione dei medesimi.

b) Formazione ed aggiornamento

Il CdC ed i Sistemi Collettivi pongono la massima attenzione nella valorizzazione delle competenze professionali dei propri dipendenti e collaboratori e nella realizzazione di iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento costante delle competenze tecnico-professionali di questi ultimi.

c) Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il CdC ed i Sistemi Collettivi perseguono il rispetto di ogni normativa applicabile in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

d) Correttezza nei rapporti gerarchici

I Destinatari considerano la correttezza e l'imparzialità quali valori fondamentali per l'esercizio dei poteri gerarchici nei confronti dei soggetti subordinati.

8. Rapporti con i Sistemi Collettivi

Nella consapevolezza del ruolo istituzionale affidato dal DM 25 settembre 2007 n. 185 di ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative, il CdC assicura la massima trasparenza, imparzialità, correttezza e lealtà nello svolgimento della propria attività e nella gestione del proprio patrimonio e pone la chiarezza e la fedeltà dell'informazione alla base delle proprie relazioni con i Sistemi Collettivi.

9. Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed il Comitato di Vigilanza e Controllo

Il CdC e i Sistemi Collettivi si impegnano ad improntare i propri rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, con il Comitato di vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE alla massima collaborazione, trasparenza, lealtà e cooperazione consapevoli del proprio ruolo istituzionale, nonché a dare sollecita esecuzione nel pieno rispetto delle normative applicabili ad ogni ordine o prescrizione da parte delle medesime.

10. Tutela della privacy ed informazioni riservate

I Destinatari si impegnano a mantenere riservate e confidenziali le informazioni ed i dati riferibili ad altri Destinatari, ovvero a terzi, di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, nonché a trattare, conservare ed utilizzare tali informazioni e dati in piena conformità al D. Lgs. n. 196 del 2003, il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) ed ogni altra normativa applicabile.

11. Whistleblowing

I Destinatari che decidono di effettuare una Segnalazione di Violazione/i devono attenersi alle modalità esposte nella *Procedura Whistleblowing – Gestione del sistema di segnalazione delle violazioni ex D.Lgs. 231/2001* adottata dal Consorzio.

Le Segnalazioni interne possono essere effettuate con le seguenti modalità:

<p>Indirizzo di posta cartacea</p> <p> È necessario che la Segnalazione interna venga inserita <u>in due buste chiuse</u>: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una <u>terza busta chiusa</u> che rechi all'esterno <u>la dicitura</u></p>	<p>Organismo di Vigilanza del Centro di Coordinamento RAEE alla c.a. Avv. Barbara Calza Via Numa Pompilio 2, 20123, Milano</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>“riservata” al Gestore delle Segnalazioni</i>	
Incontro diretto	Mediante una richiesta di fissazione di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni veicolata via mail all’indirizzo: odv@cdcraee.it ovvero con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La comunicazione dovrà avere come oggetto « <i>Richiesta di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni</i> » senza indicare i motivi o altri riferimenti inerenti all’oggetto della Segnalazione . L’incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

Il divieto di ritorsione è previsto dall’art. 17 del DLGS 24/2023, che si intende qui interamente richiamato. ¹ Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

12. Entrata in vigore

Il presente Codice Etico entra in vigore in data 04/06/2024; in ogni caso, il CdC si assume l’impegno di modificarlo, ampliarlo ed aggiornarlo, con le modalità di cui al proprio statuto, nel caso sorgessero nuove esigenze o intervenissero modificazioni, anche di natura normativa, ai presupposti su cui si basa il presente Codice Etico che dovessero rendere necessari qualunque modificazione, ampliamento od aggiornamento del medesimo.

¹ L’Art. 17 co. 1 “Gli enti o le persone di cui all’articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione” si riferisce a:

- a) i segnalanti (si come definiti nella Procedura Whistleblowing);
- b) i facilitatori (si come definiti nella Procedura Whistleblowing);
- c) le persone del medesimo contesto lavorativo (si come definito nella Procedura Whistleblowing) del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;
- e) gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.